



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 159 del 12 maggio 2011

COMUNE DI SIDERNO

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento

per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1** (Finalità)
- Art. 2** (Osservanza delle norme regolamentari)
- Art. 3** (Pubblicità e diffusione del regolamento)
- Art. 4** (Tipologia e natura delle provvidenze)
- Art.5** (Limiti oggettivi del regolamento)

CAPO II

PROCEDURE

- Art. 6** (Modalità di richiesta delle provvidenze)
- Art. 7** (Formazione dei piani di riparto)
- Art. 8** (Destinatari delle provvidenze)
- Art. 9** (Richieste di ammissione alle provvidenze)
- Art.10** (Modalità di erogazione delle provvidenze)
- Art. 11** (Verifica stato attuazione)
- Art.12** (Criteri di concessione)
- Art. 13** (Condizioni generali di concessione)

CAPO III

AREE DI INTERVENTO

- Art. 14** (Aree di intervento)
- Art. 15** (Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente)
- Art. 16** (Area delle attività culturali, dei Beni Culturali e Pubblica Istruzione)
- Art. 17** (Area delle attività umanitarie, sociali, educative, assistenziali e del volontariato)
- Art.18** (Area dello sviluppo economico)
- Art. 19** (Area della promozione e sviluppo del turismo)
- Art. 20** (Area delle promozioni delle attività sportive, ricreative e del tempo libero)

CAPO IV

PROVVIDENZE DIVERSE

- Art. 21** (Interventi straordinari)
- Art. 22** (Interventi eccezionali)
- Art. 23** (Patrocinio)
- Art. 24** (Premi di rappresentanza)
- Art. 25** (Utilizzo delle sale comunali)
- Art. 26** (Utilizzo delle sale di rappresentanza della sede comunale)
- Art. 27** (Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili)

COMUNE DI SIDERNO

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art.12 legge 12 agosto 1990, n.241.

Art. 2

(Osservanza delle norme regolamentari)

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

(Pubblicità e diffusione del regolamento)

1. Il Comune dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

Art. 4

(Tipologia e natura delle provvidenze)

1. Le provvidenze di cui tratta il presente regolamento possono articolarsi in forma di:
 - o sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - o contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - o vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e/o temporanea di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.
2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione o esenzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili comunali solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo o solidarietà sociale senza fini di lucro.

Art.5
(Limiti oggettivi del regolamento)

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
2. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
3. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
4. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socioeconomica, tecnica ed organizzativa;
5. i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
6. i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
7. gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
8. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

CAPO II

PROCEDURE

, Art. 6
(Modalità di richiesta delle provvidenze)

1. I soggetti interessati debbono far pervenire le istanze per la concessione di provvidenze relative ad attività specifiche e singole iniziative, da realizzare nell'anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7
(Formazione dei piani di riparto)

1. Sulla base dello stanziamento di bilancio l'Organo esecutivo entro la data del 28 Febbraio (e comunque entro 60 gg. dalla data di approvazione del Bilancio se successiva al 28 Febbraio) fissa gli stanziamenti relativi ai vari settori di intervento.
2. In relazione alle istanze pervenute e sulla base dei requisiti e criteri di cui al successivo art. 13 l'Organo Esecutivo delibera l'assegnazione delle provvidenze.

Art. 8
(Destinatari delle provvidenze)

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - o enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello territoriale, a beneficio della comunità comunale;
 - o enti non profit (associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, IPAB, enti ecclesiastici, enti lirici e musicali, non profit della radio diffusione, organizzazioni non governative, associazioni a tutela dell'handicap,

associazioni di volontariato sanitario, enti per l'obiezione di coscienza, enti per la formazione professionale, associazioni di volontariato nell'ambito della protezione civile, organizzazioni operanti nel campo delle adozioni internazionali, pro-loco ecc...) che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;

- o La costituzione degli enti di cui al punto b) deve risultare da un atto approvato almeno un anno prima dalla richiesta delle provvidenze. Le organizzazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art.6 della L. 11.8.91 n.266. Le cooperative sociali devono essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 9 della L. 381/91.

Art. 9

(Richieste di ammissione alle provvidenze)

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Legale Rappresentante del Comune, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
 - o all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt.3 e 7 della Legge 19.3.1990, n.55;
 - o alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
 - o all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.
3. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:
 - o relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - o preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
4. A cura di ciascun dirigente di unità organizzativa sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione alle provvidenze previste nel presente regolamento.

Art.10

(Modalità di erogazione delle provvidenze)

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a)contributi per le attività annuali:

- a.1 - il 30% alla esecutività della deliberazione di concessione.
- a.2 - la residua parte; a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale;la documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere

costituita ordinariamente da ricevute e/o fatture o altra dichiarazione rispondente alla normativa vigente in materia

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative:

b 1 - presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, corredata da apposita documentazione probatoria delle spese. la documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere costituita ordinariamente da ricevute e/o fatture o altra dichiarazione rispondente alla normativa vigente in materia

2. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 50% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda.
3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento del Comune.

Art. 11 **(Verifica stato attuazione)**

1. Il Responsabile dell'Unità Operativa competente verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con il contributo del Comune. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità operative competenti per materia autorizzate all'uopo.
2. Ove le verifiche evidenzino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, l'Organo Esecutivo, su proposta del Responsabile dell'U.O. competente può sospendere l'erogazione della provvidenza. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta dall'Organo Esecutivo la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

Art.12 **(Criteri di concessione)**

1. L'Organo Esecutivo in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, predispose il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - o rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - o coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità comunale informati ai criteri di cui innanzi;
 - o conformità con i programmi e gli obiettivi generali e specifici del Comune;
 - o valenza e ripercussione territoriale dell'attività svolta;
 - o compartecipazione di più soggetti per il perseguimento di obiettivo unico od analogo informato alle istanze di cui innanzi;

- rilevanza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento dell'obiettivo proposto;
 - entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione e pagamento per le iniziative ed attività non a carattere solidale ed assistenziale;
 - entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. L'Amministrazione privilegia la partecipazione dell'associazionismo privato che persegua obiettivi informati ai criteri su esposti.

Sono criteri di priorità:

- la coincidenza dell'attività con gli interessi generali o specifici della comunità di Siderno ispirati ai criteri di cui al 1° comma;
- la conformità ai programmi ed obiettivi generali e specifici del Comune;
- la valenza e ripercussione territoriale dell'attività svolta;
- la compartecipazione di più soggetti per il perseguimento di obiettivo unico od analogo informato alle esigenze di cui al 1° comma;
- la rilevanza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento dell'obiettivo proposto sul territorio comunale.

Art. 13

(Condizioni generali di concessione)

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti, manifesti, pubblico annuncio, tali attività e/o iniziative, realizzate con il concorso del Comune.

CAPO III

AREE DI INTERVENTO

Art. 14

(Aree di intervento)

1. Le aree di intervento, per le quali il Comune può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle attività culturali, dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione;
 - alle attività umanitarie, sociali, educative, assistenziali e del volontariato;
 - allo sviluppo economico;
 - alla promozione e sviluppo del turismo;
 - alla promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero.

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 15, 16, 17, 18, 19 e 20 le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Art. 15

(Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente)

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la conoscenza e la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio Comunale, sono principalmente finalizzati:
 - o al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - o alle iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza ed il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - o alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio comunale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico.
3. Le provvidenze sono altresì concesse a:
 - o enti non profit, con sede ed attività nel comune, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
 - o enti non profit, a residenza extra comunale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio comunale;

Art. 16

(Area delle attività culturali, dei Beni Culturali e Pubblica Istruzione)

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:
 - o allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa, nell'ambito del territorio comunale;
 - o all'organizzazione e all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali;
 - o all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione dell'identità storico-sociale della comunità sidernese e della sua cultura tradizionale, che costituisce patrimonio irrinunciabile da tutelare e diffondere tra le nuove generazioni, delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei;
 - o alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - o alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e giovani di altre comunità nazionali o straniere;
 - o all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 15, 16, 17, 18, 19 e 20 le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Art. 15

(Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente)

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la conoscenza e la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio Comunale, sono principalmente finalizzati:
 - o al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - o alle iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza ed il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - o alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio comunale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico.
3. Le provvidenze sono altresì concesse a:
 - o enti non profit, con sede ed attività nel comune, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
 - o enti non profit, a residenza extra comunale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio comunale;

Art. 16

(Area delle attività culturali, dei Beni Culturali e Pubblica Istruzione)

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:
 - o allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa, nell'ambito del territorio comunale;
 - o all'organizzazione e all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali;
 - o all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione dell'identità storico-sociale della comunità sidernese e della sua cultura tradizionale, che costituisce patrimonio irrinunciabile da tutelare e diffondere tra le nuove generazioni, delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei;
 - o alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - o alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e giovani di altre comunità nazionali o straniere;
 - o all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia

consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

3. Sono ammissibili

- o attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dal Comune;
- o iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità sidernese e per il suo patrimonio storico-culturale;
- o acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
- o acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, museali o a centri culturali.

Art. 17

(Area delle attività umanitarie, sociali, educative, assistenziali e del volontariato)

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale e svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.
2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale, ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza territoriale.
3. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza territoriale.

Art.18

(Area dello sviluppo economico)

1. Gli interventi dell'Amministrazione Comunale per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:
 - o al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
 - o al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
 - o al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - o al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura volte alla ricerca e sperimentazione ed al settore artigianale tipico degli antichi mestieri locali.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere l'economia comunale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.
- 3.

Art. 19

(Area della promozione e sviluppo del turismo)

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine dello stesso, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio linguistico e artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comunale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo culturale ed ambientale presente nel territorio comunale.
3. In via eccezionale, le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati che operano, con fini imprenditoriali sul territorio comunale, economicamente abbisognevole di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo comunale.

Art. 20

(Area delle promozioni delle attività sportive, ricreative e del tempo libero)

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive e di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza.

CAPO IV

PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 21

(Interventi straordinari)

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune. l'Organo esecutivo, può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie con prelievo dalle risorse fino ad un massimo di 1/5 dello stanziamento previsto nei piani di riparto di cui all'art.7.

Art. 22
(Interventi eccezionali)

1. Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, culturali e di solidarietà umana.

Art. 23
(Patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Siderno".
2. Le richieste di patrocinio dirette al Legale Rappresentante del Comune devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, è concesso dal Legale rappresentante del Comune.
4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
5. Il Patrocinio può comportare la concessione nell'uso di strutture mobili di proprietà comunale ;
6. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di sovvenzione, contributo o vantaggio economico, viene opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, all'Organo Esecutivo per le conseguenti decisioni.

Art. 24
(Premi di rappresentanza)

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Legale Rappresentante del Comune in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 25
(Utilizzo delle sale comunali)

1. Le sale di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni e/o iniziative vengono concesse dal Legale rappresentante nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano. Tali manifestazioni e/o iniziative di breve durata dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dall'Organo Esecutivo, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Comunale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. L'utilizzo delle sale può essere consentito a titolo gratuito ovvero con pagamento di tariffe agevolate.

4. E' facoltà del Legale rappresentante ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a restituire i locali così come sono stati ricevuti accollandosi l'onere della pulizia.

Art. 26

(Utilizzo delle sale di rappresentanza della sede comunale)

1. Il Legale Rappresentante del Comune può concedere a soggetti pubblici e privati l'utilizzo della sala consiliare. In considerazione delle sue peculiarità, l'aula, in cui si configura il massimo grado di rappresentanza della Comunità sidernese, può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in cui il livello - istituzionale, politico, culturale, scientifico - dell'iniziativa che si svolge può qualificare l'immagine dell'ente che la ospita.

Art. 27

(Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili)

1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune è consentita, di norma, in favore dei soggetti indicati nell'art.8.
2. Ogni concessione è disposta dall'Organo Esecutivo, con apposita deliberazione.. E' fatto divieto assoluto di subconcessione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

(Norma transitoria e finale)

1. Relativamente all'esercizio finanziario in corso le richieste di provvidenze potranno essere presentate entro il 30 settembre 2011.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet ufficiale del Comune ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 159 del 12 maggio 2011

545/2011 Rep.
MESSO COMUNALE

COMUNE DI SIDERNO

Il presente regolamento viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Siderno, li 13.05.2011

Il Messo Comunale



COMUNE DI SIDERNO

Il presente regolamento è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 13.05.11 al 28.05.11..... e così per quindici giorni consecutivi.

Siderno, li 30.05.2011

Il Messo Comunale

